

**App. Roma Sez. lavoro, Sent., 18-02-2014****Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE di APPELLO di ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Amelia Torrice- Presidente

Dott. Tiziana Assunta Orru' - Consigliere

Dott. Glauco Zaccardi - Consigliere rel.

all'udienza del 18/02/2014

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3342/2011:

tra

A.A. con domicilio in (omissis) con l'avv. Pinelli Giuseppe Caronia Francesco (omissis) ed altri.

(...)

Appellanti

contro

REGIONE LAZIO , domiciliato in DOM. C/O AVVOCATURA REGIONALE VIA MARCANTONIO COLONNA, 27  
ROMA , con l'avv. D'AMATA CARLO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA , con  
l'avv. AVVOCATURA G ENERALE DELLO STATO MINISTERO DELLA SALUTE , domiciliato in VIA DEI  
PORTOGHESI 12 ROMA , con l'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA , domiciliata in VIA SICILIA N. 50 , ROMA, con l'avv.  
LUIGI NAPOLITANO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA , con l'avv.  
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA , domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA , con l'avv. AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO

Appellati

ha pronunciato la presente

SENTENZA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17014/2010 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del  
lavoro depositata in data 28.10.2010

### Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma depositato in data 20.7.2009 gli attuali appellanti, dopo aver premesso di essere stati iscritti e di avere frequentato corsi di specializzazione presso le facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" a decorrere dall'anno accademico 1999/2000 e fino al 2007, deducevano che lo Stato italiano aveva recepito con 7 anni di ritardo la Direttiva 82/76/CEE, emanando il D.Lgs. n. 257 del 1991, che all'art. 37 aveva previsto la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione e lavoro, rinnovabile anno per anno per la durata pari a quella del corso di specializzazione, stabilendo, altresì, che al medico in formazione specialistica dovesse essere corrisposto un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, a scadenze mensili, determinato con decreto ministeriale.

La materia era stata, poi, nuovamente disciplinata con la Direttiva 93/16/CEE, la quale aveva riordinato le previsioni contenute nelle precedenti fonti comunitarie (Direttive 75/362, 75/363 e, appunto, 82/76), con l'obiettivo di agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento, tra stati, dei diplomi, certificati e titoli.

La predetta Direttiva 93/16 era stata trasposta nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 23 ottobre 1999, n. 368, il quale, al titolo VI, aveva previsto l'attribuzione ai medici specializzandi di una borsa di studio e aveva qualificato il rapporto dei medesimi con le facoltà in termini di contratto di formazione e lavoro. In particolare gli articoli 37, 38 e 39 del menzionato D.Lgs. n. 368 del 1999 avevano previsto che gli specializzandi stipulassero con le Università un contratto definito secondo il modello e i contenuti previsti da un emanando apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Senonché, con il successivo D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, la disciplina in parola era stata sospesa e ciò aveva decisamente pregiudicato i diritti dei ricorrenti i quali, secondo la normativa comunitaria, avrebbero dovuto ricevere un trattamento retributivo di gran lunga superiore a quello di fatto percepito, ancora ancorato, quest'ultimo, agli inferiori limiti di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991.

La sospensione, poi, per effetto dell'articolo 1, comma 300, della L. n. 266 del 2005, era stata protratta fino all'anno accademico 2005/2006 e, solo con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, lo Stato Italiano aveva finalmente provveduto ad attribuire ai ricorrenti il compenso determinato ai sensi del D.Lgs. n. 268 del 1999 e, quindi, conforme alla Direttiva 93/16 della quale detto decreto era attuativo.

Ma il riconoscimento del nuovo importo era stato espressamente limitato agli anni accademici a decorrere dal 2006/2007.

I ricorrenti, pertanto, evidenziavano che l'Università illegittimamente aveva omesso di dare immediata attuazione agli articoli 37, 38 e 39 del D.Lgs. n. 368 del 1999, sin dall'iscrizione dei medesimi ai corsi di formazione di cui al presente giudizio (decorrenti dal 1999) e, conseguentemente, chiedevano:

a) rimettersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato UE, la questione di interpretazione della Direttiva 93/16 al fine di verificare se quest'ultima osti a una disciplina nazionale come quella italiana che esclude una remunerazione adeguata per il lavoro svolto dagli specializzandi;

b) sollevarsi questione di legittimità costituzionale, in particolare per contrasto con gli articoli 2, 3 e 36 della Costituzione, degli articoli 8, comma 3, del D.Lgs. n. 517 del 1999 e 1, comma 300, della L. n. 266 del 2005, nella parte in cui hanno sospeso, fino al 2007, l'entrata in vigore degli articoli da 37 a 39 del D.Lgs. n. 368 del 1999;

c) nel merito l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università e la conseguente condanna dei resistenti odierni appellati al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di retribuzione adeguata alla misura di cui alla Direttiva 93/16 mediante applicazione retroattiva della disciplina entrata in vigore solo a decorrere dal 2007;

d) in subordine, la condanna (ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 257 del 1991) delle controparti al pagamento dell'incremento annuale delle borse di studio in relazione al tasso di inflazione programmato e alla rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale minimo previsto dal CCNL del SSN per i medici neoassunti.

e) in via principale o subordinata, la condanna dei resistenti in solido al risarcimento del danno per la

mancata attuazione della Direttiva 93/16 sino al 2007, da liquidarsi secondo i parametri di cui ai conteggi del ricorso o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.

Si costituivano dinanzi al Tribunale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri convenuti, la Regione Lazio e l'Università, domandando dichiararsi l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e, nel merito, il rigetto del

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, ha respinto tutte le domande, evidenziando che il ricorso muoveva da un'errata interpretazione della normativa comunitaria, la quale prevede unicamente l'obbligo per gli Stati membri di remunerare in modo adeguato l'attività dei medici specializzandi, ma non impone la conclusione di contratti di lavoro di natura subordinata né il pagamento di somme da parametrare in percentuale sulla base della retribuzione spettante ai medici strutturati.

Avverso detta decisione hanno proposto tempestivo appello i soccombenti, chiedendone la riforma.

Hanno resistito al gravame le parti appellate che, nel costituirsi in giudizio, hanno fatto propria la motivazione della sentenza impugnata, richiamando, poi, tutte le eccezioni e le difese sviluppate negli scritti del primo grado.

Così instauratosi il contraddittorio fra le parti, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo.

### Motivi della decisione

Gli appellanti, nel riproporre tutte le domande disattese dal primo Giudice, censurano la sentenza appellata affidandosi a 7 motivi di gravame.

Con il primo e con il secondo motivo lamentano l'omissione di pronuncia, rispettivamente, sull'istanza di sollevazione della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 254 Trattato CE per l'interpretazione della Direttiva 93/16, e su quella di proposizione dell'incidente di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 3, del D.Lgs. n. 517 del 1999 e 1, comma 300, della L. n. 266 del 2005, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 36 della Costituzione.

Con il terzo motivo denunciano omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della sussistenza della subordinazione, che ripropongono.

Con il quarto motivo censurano la sentenza appellata per non avere ritenuto retroattivamente applicabili gli articoli da 37 a 39 del D.Lgs. n. 368 del 1999 anche prima del 2007.

Con il quinto ripropongono la domanda risarcitoria sulla quale il primo giudice si sarebbe pronunciato con una motivazione apparente, laddove la sentenza gravata si è limitata ad escludere il diritto dei ricorrenti attuali appellanti al risarcimento, basandosi sul solo presupposto che essi avevano seguito corsi di specializzazione per periodi durante i quali la Direttiva 93/16 era stata recepita, circostanza ininfluente; l'inadempimento all'obbligo di recepimento, infatti, a detta degli appellanti, riposerebbe nell'aver procrastinato, con gli articoli 8, comma 3, del D.Lgs. n. 517 del 1999 e 1, comma 300, della L. n. 266 del 2005, l'effettiva attuazione della Direttiva sopra menzionata.

Il sesto motivo denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna degli appellati al pagamento dell'incremento annuale delle borse di studio in relazione al tasso di inflazione programmato, nonché della rideterminazione triennale.

Con il settimo e ultimo motivo si chiede correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza gravata, ove è riportato il nome della ricorrente C.M. anziché C.M..

Si sono costituiti gli appellati come in epigrafe, domandando tutti il rigetto del gravame nel merito; l'Università ha riproposto le eccezioni di incompetenza funzionale del giudice del lavoro e quella di prescrizione dei crediti azionati nel presente giudizio, nonché, con specifico riguardo alle appellanti C. e L., ha domandato il rigetto delle domande dalle medesime proposte per essere risultato che le stesse non avessero mai frequentato corsi di specializzazione.

Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione dei contraddittori nel presente grado, deve essere scrutinato il settimo motivo di appello, anche in relazione alle difese dell'appellata Università.

Deve rilevarsi, in proposito, l'errore materiale della sentenza del Tribunale laddove a pagina 1, in intestazione, è riportato il nome C.M. anziché C.M..

In relazione a quest'ultima, la difesa dei ricorrenti odierni appellanti ha prodotto in atti certificazione in relazione al conseguimento della specializzazione in medicina del lavoro rilasciata in data 15.11.2005 e sul punto nessuna specifica contestazione è stata mossa dalle controparti.

Dagli atti di causa, allora, appare dunque evidente che la domanda e la legittimazione ad agire nel presente giudizio vanno riferite a C.M., erroneamente indicata nel ricorso introduttivo e nella sentenza di primo grado come C.M..

L.C., invece, ricorrente soccombente in primo grado, non figura tra le appellanti.

Alla stregua dei predetti elementi, il contraddittorio nel presente grado deve ritenersi correttamente instaurato tra le parti di cui in intestazione, tra le quali figura la C. e non la L..

Sempre in rito, va disattesa l'eccezione riproposta dalla difesa dell'Università, con la quale si domanda dichiararsi la "incompetenza funzionale" (più correttamente deve farsi riferimento all'applicazione del rito del lavoro alla presente controversia).

Come correttamente affermato dal primo giudice, infatti, le attuali appellanti fondano le proprie pretese sull'allegazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Università appellata; rapporto che non rientra tra quelli per i quali, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la cognizione è devoluta al giudice amministrativo.

Ne consegue che, come peraltro già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 10461/2008) in controversia analoga, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Venendo al merito dell'appello, ai fini di un compiuto esame dei motivi di impugnazione, giova innanzitutto ricostruire il quadro normativo applicabile alla fattispecie.

L'art. 13 della direttiva CEE n. 76 del 1982 in materia di formazione dei medici specialisti, prevedeva che la formazione stessa si effettuasse in posti specifici riconosciuti dalle autorità competenti e che implicasse la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettuava la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione potesse dedicare a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Inoltre, la direttiva prevedeva che tale formazione costituisse oggetto di una adeguata remunerazione.

Recitava testualmente l'art. 13, che inseriva l'allegato I alla direttiva comunitaria 75/363: Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti 1. Formazione a tempo pieno dei medici specialisti Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti. Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata remunerazione.

Detti principi sono stati ribaditi dalla successiva direttiva CEE n. 16 del 1993 che, per quanto attiene alla formazione dei medici specialisti, non ha apportato alcuna modifica di significativo rilievo, tanto che l'allegato I che disciplina le caratteristiche della formazione riproduce esattamente il testo sopra trascritto dell'allegato I alla direttiva 75/363, come modificato dal richiamato art. 13.

Il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 ha dato attuazione alla direttiva n. 76 del 1982 prevedendo che la formazione del medico specialista a tempo pieno dovesse implicare la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedicasse alla formazione pratica e teorica tutta la sua

attività professionale per l'intero anno (art. 4) e che agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, venisse corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000.

Successivamente la materia è stata nuovamente disciplinata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 che, agli articoli 37-39, ha previsto che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipuli uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, disciplinato dal detto decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti (art. 37).

Per quanto interessa maggiormente la presente controversia, la norma ha ridefinito il trattamento economico dei medici specializzandi, prevedendo che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, sia corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. Il trattamento economico è determinato, ogni tre anni, con il decreto di cui all'articolo 35, comma 1, nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 428, e delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti. Il trattamento stesso è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione (art. 39).

Tuttavia, tale normativa non ha trovato immediata applicazione in quanto l'art. 46 dello stesso provvedimento ha disposto "agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, nonché delle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo. Le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257"

Infine, l'art. 1, comma 300 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, sostituendo all'articolo 37 le parole "di formazione-lavoro" con le parole "di formazione specialistica" e rideterminando i profili attinenti al trattamento economico, prevedendo in particolare che il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni.

La norma, inoltre, prevede espressamente che tale diverso assetto retributivo si applichi a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ribadendo che fino all'anno accademico 2005-2006 rimane operante la disciplina dettata dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

È pacifico in fatto, che l'Università appellata ha, appunto, applicato agli appellanti detta ultima normativa, quale emerge dalla ricostruzione degli interventi succedutesi nel tempo.

Così sintetizzato il quadro normativo di riferimento, può passarsi all'esame dei singoli motivi di censura formulati dagli appellanti.

#### 1) LA QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/16.

Il primo motivo, con il quale si domanda a questa Corte territoriale di proporre questione pregiudiziale di interpretazione della Direttiva 93/16, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato UE, non merita accoglimento. Va richiamato, in proposito, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono motivi per scostarsi, secondo cui: "L'obbligo per il giudice nazionale di

rimettere la causa alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, viene meno quando non sussiste la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, a causa dell'esistenza di un precedente specifico già deciso dalla Corte di Giustizia" (sul punto, tra le altre, proprio in tema di trattamento retributivo riservato dall'ordinamento italiano ai medici specializzandi nel vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, Corte di Cassazione, sentenza n. 20403 del 22.9.2009). Nel caso di specie, la Corte di Giustizia è stata chiamata, in almeno due occasioni (Cause C 131/97 e 371/97) a interpretare la Direttiva 82/76, il contenuto della quale, come sopra evidenziato, è stato ribadito con la successiva 93/16. Orbene, la sentenza 25.2.1997 in causa C 131/97, Carbonari, ai punti 44 e 45 della motivazione ha chiarito che: "44. ... l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva. Il detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso. 45 È pacifico, tuttavia, che le direttive "coordinamento" e 82/76 non contengono alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei metodi di fissazione di tale remunerazione. Definizioni del genere rientrano, in via di principio, nella competenza degli Stati membri che devono, in tale settore, adottare specifici provvedimenti di attuazione.". In termini del tutto analoghi si è pronunciata la Corte di Giustizia nella sentenza in causa C 371/97. E' alla luce di tali chiare interpretazioni, riferibili anche alla Direttiva 93/16, che deve pronunciarsi sulle domande degli appellanti, senza, quindi, che sia necessario investire la Corte di Giustizia della questione di interpretazione della normativa comunitaria.

## 2) LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 8 DEL D.Lgs. n. 517 del 1999 E 1, COMMA 300, L. n. 266 del 2005.

Parimenti non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di appello, con il quale si censura l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice omettendo di sollevare questione di legittimità costituzionale, in particolare per contrasto con gli articoli 2, 3 e 36 della Costituzione, degli articoli 8, comma 3, del D.Lgs. n. 517 del 1999 e 1, comma 300, della L. n. 266 del 2005, nella parte in cui hanno sospeso, fino al 2007, l'entrata in vigore degli articoli da 37 a 39 del D.Lgs. n. 368 del 1999. Non sussiste, infatti, un'irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (sul punto, proprio in tema di trattamento retributivo degli specializzandi medici, con particolare riferimento all'esclusione dell'indicizzazione annuale del compenso, solo per alcuni anni accademici, Corte Costituzionale, sentenza 432/1997). Né, il differimento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di compensi si presta ad essere letto come fonte di una lesione di beni attinenti alla persona umana, quali quelli tutelati dall'articolo 2 della Costituzione. Quanto, poi, all'asserita violazione dell'articolo 36 della Costituzione, la Suprema Corte (sentenza 27481 del 19.11.2008), con affermazione dalla quale non si rinvengono motivi per scostarsi, ha avuto modo di chiarire che: "Il rapporto di lavoro degli specializzandi presso strutture universitarie, ospedaliere o delle ASL, finalizzato, precipuamente, alla formazione teorica e pratica, non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né tra le ipotesi di parasubordinazione non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli stessi e gli emolumenti previsti dalla legge. Conseguentemente, non sono applicabili né l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto...". Alla stregua delle considerazioni che precedono, la questione di legittimità costituzionale che gli appellanti chiedono di sollevare, è manifestamente infondata.

## 3) LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DEGLI APPELLANTI IN TERMINI DI SUBORDINAZIONE.

Il richiamo all'orientamento giurisprudenziale ultimo citato impone anche il rigetto del terzo motivo di appello, con il quale si domanda l'accertamento della sussistenza, tra gli appellanti e l'Università, di un rapporto di lavoro subordinato, con causa formativa. La Corte di legittimità, infatti, nel menzionato precedente, ha escluso che il rapporto di lavoro degli specializzandi possa essere qualificato in termini di subordinazione, seppure connotata, quest'ultima, da causa formativa. Tale principio di diritto è stato ribadito nella successiva sentenza 22.9.2009, n. 20403, secondo la quale: "Non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie, che costituisce una particolare ipotesi di "contratto di formazione-lavoro", oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali

per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione, e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi ed al conseguimento, al fine corso, di un titolo abilitante".

Non rinvenendosi valide ragioni per scostarsi dal richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche il terzo motivo di appello va disatteso.

4) LA DOMANDA DI APPLICAZIONE RETROATTIVA DEI D.P.C.M. 7 MARZO, 6 LUGLIO E 2 NOVEMBRE 2007.

Del pari immeritevole di accoglimento è il quarto motivo di appello, con il quale si ripropongono la domanda di accertamento del diritto degli appellanti all'applicazione retroattiva dei D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 e, conseguente, quella di condanna degli appellati al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento percepito sino all'anno 2005/2006 e quello che, nelle medesime annualità accademiche, gli stessi avrebbero goduto in applicazione degli invocati D.P.C.M.. Le considerazioni sinora esposte, in proposito, consentono di affermare che, fino all'anno 2006/2007, il rapporto degli specializzandi era regolato, in via transitoria, dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 257 del 1991, mentre, l'applicazione del nuovo sistema di compensi, introdotto con gli articoli da 37 a 39 del D.Lgs. n. 368 del 1999, era stata differita al 2007 dai menzionati interventi legislativi effettuati con il D.Lgs. n. 517 del 1999 e con la L. n. 266 del 2005. Tali due ultime fonti legislative, peraltro, alla luce degli argomenti sopra illustrati, non presentano i profili di illegittimità costituzionale denunciati dagli appellanti. Pertanto, il regime dei compensi degli appellanti per tutto il periodo compreso fino all'anno 2005/2006, era quello di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 e non si ravvisano ragioni in virtù delle quali applicare, retroattivamente (ciò che è stato escluso proprio dal sistema normativo in commento), anche per tali annualità il successivo regime di cui ai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Occorre, semmai, gradatamente scrutinare se, sul compenso ex D.Lgs. n. 257 del 1991, competessero agli specializzandi l'indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale (VI motivo di appello) e se, dalla mancata attribuzione, sin dal 1999, del trattamento di cui agli articoli 37-39 del D.LVO 368/99, sia derivato il diritto degli appellanti al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 93/16 (V motivo di appello). Ritiene questa Corte territoriale che entrambi i quesiti meritino risposta affermativa.

5) IL DIRITTO ALL'INDICIZZAZIONE ANNUALE E ALLA RIDETERMINAZIONE TRIENNALE.

Al riguardo, in ordine logico si impone prioritariamente l'esame del sesto motivo appello. L'accoglimento di tale censura, infatti, riverberandosi sulla portata del compenso al quale hanno diritto gli appellanti, influisce anche, negativamente, sull'entità del risarcimento spettante per l'inadempimento della Direttiva 93/16. Ciò perché il danno lamentato nel presente giudizio è parametrato dagli specializzandi con riferimento alla differenza tra il trattamento dovuto in base ai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 e quello riconosciuto ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, cosicché, essendovi domanda di accertamento del diritto all'indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale del compenso ex D.Lgs. n. 257 del 1991, in primo luogo occorre pronunciare su tale pretesa, poiché dalla relativa statuizione dipende l'esatta delimitazione del compenso dovuto ex D.Lgs. n. 257 del 1991.

In proposito, deve preliminarmente accogliersi in parte l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dell'Università. Vertendosi, infatti, in tema di componenti di un compenso da corrisondersi periodicamente, il regime prescrizione è quello quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c.. Ne deriva che, essendo stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio il 23.9.2009, tutti i crediti per indicizzazione annuale o rideterminazione triennale vantati dagli odierni appellanti sono prescritti fino al 23.9.2004.

Nel merito, la relativa pretesa è fondata soltanto con riguardo alla rideterminazione triennale, mentre non compete l'indicizzazione annuale. Sul punto, la Suprema Corte, con le sentenze 29.10.2012 n. 18562 e 17.6.2008, n. 16385, ha avuto modo di chiarire che: "In materia di trattamento retributivo del pubblico impiego, l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni nella L. n. 438 del 1992, ha bloccato gli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica fino al 31 dicembre 1993, mentre il successivo quinto comma della norma ha stabilito il medesimo regime di blocco per tutte le indennità, compensi, gratifiche ed altri rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita; detto regime - mirato a contenere la spesa pubblica - è stato, limitatamente al blocco delle indicizzazioni stabilito dall'art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002. Ne consegue che, rientrando le borse di studio

universitarie tra gli emolumenti "di qualsiasi genere" ricompresi nel blocco temporaneo ed espressamente considerate dall'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005, mentre il blocco degli incrementi contrattuali non si è esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardava solamente il biennio 1992-1993".

Alla luce del richiamato orientamento, dal quale non si rinvergono ragioni per discostarsi, la domanda di condanna degli appellati al pagamento della rideterminazione triennale sui compensi percepiti dagli appellanti, è fondata, mentre non compete l'indicizzazione annuale. Obbligata al pagamento è la stessa parte con la quale sono intercorsi i rapporti costituiti mediante l'iscrizione ai corsi di specializzazione. Pertanto la condanna è pronunciata nei soli confronti dell'Università (sul punto, in termini in relazione alla legittimazione passiva esclusivamente in capo all'Università, Cassazione, sentenza 4412 del 20.3.2012).

#### 6) IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/16.

E' fondato, infine, il sesto motivo di appello. Il giudice di prime cure ha escluso il diritto al risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo dello Stato di recepire la direttiva 93/16, fondandosi sull'assunto che i ricorrenti avessero seguito corsi di specializzazione per periodi durante i quali la Direttiva 93/16 era stata recepita; gli odierni appellanti criticano tale motivazione in quanto meramente apparente.

La censura coglie nel segno, dovendosi al riguardo semplicemente osservare che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, proprio la frequenza dei corsi rappresenta il presupposto di fatto in virtù del quale gli specializzandi attuali appellanti lamentano l'inadempimento dello Stato all'obbligo di recepimento della Direttiva sopra menzionata; il danno dai medesimi patito, nella prospettiva degli interessati, sarebbe pari alla differenza tra il trattamento che essi avrebbero percepito in applicazione dei D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 e quello che, pur frequentando corsi di specializzazione, non hanno goduto fino all'anno accademico 2005/2006.

Venendo al merito della questione circa la spettanza o meno, dell'invocato diritto al risarcimento in capo agli specializzandi per inadempimento della Direttiva 93/16 relativamente alla previsione della necessità di un compenso adeguato, ben conosce la Corte il contrario indirizzo della giurisprudenza di merito, anche di questo ufficio, che ne ha escluso la sussistenza.

Gli argomenti sostenuti, in proposito, sono riconducibili a due.

Nel precedente di questa Corte territoriale del 12.1.2009 pronunciato nella causa R.G. 820/2005, si è alluso al termine quinquennale della prescrizione che, nella fattispecie oggetto di quel giudizio, era inutilmente decorso.

In altre pronunce, invece, si è valorizzato l'argomento che la direttiva CEE 82/76 (poi recepita con L. n. 428 del 1990 e D.Lgs. n. 257 del 1991) prevedeva soltanto "l'adeguata remunerazione" e che, sebbene il principio dell'adeguata remunerazione fosse incondizionato e sufficientemente dettagliato (cfr. Cass. 04/02/2005 n. 2203), la medesima direttiva lasciava testualmente alle autorità competenti di ciascuno Stato membro la scelta politica di individuare le disposizioni più idonee ad assicurare questa "adeguata remunerazione".

Con la conseguenza che nessun vincolo nascerebbe in capo allo Stato circa l'attribuzione di una misura minima del compenso da riconoscere agli specializzandi.

Le richiamate argomentazioni non sembrano convincenti.

Innanzitutto e, per quel che specificamente attiene al presente giudizio, deve richiamarsi il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (sentenza 23358 dell'11.11.2011), secondo il quale: "Il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Ne consegue che, essendo lo Stato italiano l'unico responsabile di detto inadempimento e, dunque, l'esclusivo legittimato passivo in senso sostanziale, non è configurabile una



responsabilità, neppure solidale, delle Università presso le quali la specializzazione venne acquisita, con l'ulteriore conseguenza che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Università evocata in giudizio non può giovare all'Amministrazione statale anch'essa convenuta."

Nel caso di specie, pertanto, essendo, rispetto all'azione risarcitoria proposta dai ricorrenti attuali appellanti, l'unico legittimato passivo identificabile nell'Amministrazione Statale, in persona del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 370 del 1999) e, non avendo detto appellato tempestivamente eccepito la prescrizione nel termine di cui all'articolo 416 c.p.c. e riproposto l'eccezione ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. costituendosi nel presente grado, non può, l'Amministrazione stessa, giovare dell'eccezione formulata dall'Università.

Quanto alla legittimazione passiva del predetto Ministero, deve osservarsi che, se è vero che la richiamata sentenza 23358/2011 concerneva il regime del trattamento degli specializzandi iscritti a corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1983 e il 1991 (mentre gli appellanti hanno frequentato corsi a decorrere dal 1999), regolato appunto dall'articolo 11 della L. n. 370 del 1999, non di meno, tale ultima disposizione legislativa ha individuato in maniera univoca e incontrovertibile in capo a tale dicastero il centro di imputazione soggettiva dell'obbligo di recepire la normativa comunitaria in tema di compenso degli specializzandi.

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione formulata dall'Università, provenendo da soggetto non legittimato passivamente, non giova al debitore correttamente convenuto in giudizio, ovvero al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

In ogni caso, l'eccezione, oltre ad essere sollevata dalla parte priva di legittimazione passiva, non è comunque fondata. Al riguardo, deve richiamarsi l'ulteriore orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 17868 del 31.8.2011), secondo il quale: "Nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non autoesecutiva (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), l'inadempimento statutale alla sua attuazione integra gli estremi della condotta idonea a generare, in modo permanente, un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perchè l'inadempimento statutale perpetua l'obbligo risarcitorio "de die in diem".

Alla stregua dell'evocato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, pertanto, nel caso di specie il termine di prescrizione del diritto azionato dagli appellanti, avente ad oggetto l'inadempimento all'obbligo di recepire la direttiva 93/16, ossia un illecito permanente per tutta la durata dell'inadempimento, non ha iniziato a correre se non dal momento in cui la Repubblica Italiana, finalmente riconoscendo agli specializzandi il compenso di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999 (attuativo della predetta Direttiva), ha interrotto la permanenza dell'illecito.

Deve, quindi, ritenersi che il termine di prescrizione della pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio non abbia cominciato a decorrere se non dall'emanazione dei D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.

Cosicché, essendo stato notificato il ricorso in data 23.9.2009, non si è maturato l'effetto estintivo proprio della prescrizione.

Anche qualora, infine, si dovesse aderire al diverso indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale la prescrizione sarebbe soggetta a termine ordinario decennale, decorrente dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370 (Cassazione, sentenza 23568/2011 citata, peraltro pronunciata con riguardo al diverso caso degli specializzandi che avevano partecipato ai corsi di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991, ai quali si riferiva il menzionato articolo 11 della richiamata legge), in ogni caso, essendo stato notificato il ricorso il 23.9.2009, l'effetto estintivo non si sarebbe perfezionato.

Quanto al merito della domanda risarcitoria, l'argomento utilizzato dalla giurisprudenza di merito che ne esclude il fondamento, ovvero che la Direttiva 93/16, pur avendo affermato in modo incondizionato e sufficientemente dettagliato il principio dell'adeguata remunerazione, non avrebbe stabilito una misura minima di quest'ultima, non tiene in adeguato conto le seguenti considerazioni.

a) Nella sopra richiamata sentenza 25.2.1999 in causa C 131/97 Carbonari, la Corte di Giustizia ha

avuto modo di chiarire che: "Giova ricordare ... che, conformemente ad una giurisprudenza costante fin dalla sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann (Race. pag. 1891, punto 26), l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato come pure il dovere loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare le disposizioni di una legge che - come nella causa a qua - sono state introdotte specificamente al fine di garantire la trasposizione di una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Race. pag. I-4135, punto 8, e 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Race. pag. I-6911, punto 20)".

b) E', dunque, alla luce di tale criterio interpretativo che deve essere decisa la domanda risarcitoria proposta dagli appellanti. Il D.Lgs. n. 368 del 1999, infatti, è stato espressamente introdotto al fine di dare attuazione alla Direttiva 93/16; ne consegue che tutti gli organi dello Stato, quindi anche il giudice, sono chiamati ad applicare la predetta normativa di recepimento interpretandola "quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima". Se così è, a fronte di una previsione chiara della menzionata Direttiva, la quale ha affermato in modo incondizionato e sufficientemente dettagliato il principio dell'adeguata remunerazione, non può il giudice italiano limitarsi a prendere atto che le fonti comunitarie abbiano rimesso al legislatore nazionale la concreta determinazione dell'entità del compenso da corrispondere agli specializzandi e trarne il corollario che, in sostanza, non potrebbero gli organi giurisdizionali sindacare l'adeguatezza della remunerazione corrisposta sino all'anno 2005/2006. Tale opzione ermeneutica, anziché ispirarsi alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, al contrario finisce per svuotare di contenuto il principio dell'adeguatezza del compenso di matrice sovranazionale, poiché, seguendo l'ordine di idee della richiamata giurisprudenza di merito, il legislatore nazionale statale sarebbe libero di determinare discrezionalmente (in ipotesi anche in entità irrisoria) il compenso degli specializzandi e il giudice non potrebbe fare altro che limitarsi a prendere atto dell'assenza di una misura minima di adeguatezza del corrispettivo ai sensi della Direttiva ed astenersi dal sindacare l'adeguatezza del compenso determinato dallo Stato.

c) Nel caso di specie, oltretutto, lo Stato, con gli articoli da 37 a 39 del D.Lgs. n. 368 del 1999, in espressa attuazione della Direttiva 93/16, ha stabilito proprio quella misura di compenso adeguato, la determinazione del quale gli era stata demandata dalla Direttiva. Dunque il corrispettivo ivi istituito rappresenta, inoppugnabilmente, la quantificazione monetaria proprio di quell'adeguatezza alla quale allude in modo incondizionato e sufficientemente preciso la Direttiva. Con la conseguenza che la Repubblica non poteva, da un lato rendere concretamente operante per gli specializzandi la previsione delle fonti europee in tema di diritto ad un compenso adeguato e, dall'altro, differire (esclusivamente per ragioni di compatibilità finanziaria, rese palesi dall'articolo 46 del menzionato D.Lgs. n. 368 del 1999) l'attribuzione del relativo trattamento. In altri termini, gli articoli da 37 a 39 del D.Lgs. n. 368 del 1999 hanno definito, per l'avvenire, il sistema di remunerazione degli specializzandi ritenuto, dal legislatore nazionale, adeguato ai sensi della Direttiva 93/16. Non poteva, quindi, lo Stato, il quale ha attuato e reso operante il precetto dell'adeguatezza del compenso, con la stessa legge, all'articolo 46, nonché con i successivi interventi rappresentati dal D.Lgs. n. 517 del 1999 e 266/2005, differire la corresponsione del compenso adeguato per proprie ragioni di compatibilità finanziaria (segnatamente, la capienza del fondo all'uopo destinato, istituito dall'articolo 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 428). Avendo, pertanto, la Repubblica mancato di adempiere, sino all'anno accademico 2006/2007, agli obblighi che le derivavano dalla Direttiva 93/16, così come definiti proprio dal D.Lgs. n. 368 del 1999, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, soggetto tenuto ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 370 del 1999, deve rispondere dell'inadempimento.

d) La sussistenza di un diritto, in capo agli appellanti, al risarcimento del danno da inadempimento della Direttiva 93/16, peraltro, trova conforto nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi con riguardo all'ambito dei partecipanti ai corsi di specializzazione frequentati negli anni compresi tra il 1983 e il 1991, ovvero in epoca precedente a quella nella quale si sono svolti i fatti di causa. La richiamata sentenza della Suprema Corte n. 23358/2011, infatti, ha chiarito che: "Il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) va ricondotto allo

schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria"; in tale occasione la Corte di legittimità ha superato espressamente l'argomento, invece richiamato dalla giurisprudenza di merito che questo Collegio non condivide, della mancanza di una determinazione, nelle direttive in materia, del compenso adeguato, mancanza che comporta, per il Supremo Collegio, soltanto la non "autoesecutività" delle direttive, senza che, però, se ne possa trarre la conclusione dell'esonero da responsabilità dello Stato per il mancato recepimento (alle stesse conclusioni sono giunte, tra le altre: Cassazione, sentenze 9071 del 15.4.2013 e n. 1917 del 9.2.2012).

e) Accertata, dunque, nel caso di specie, la sussistenza, a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di un inadempimento suscettibile di generare un'obbligazione e qualificata quest'ultima, dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in termini di natura indennitaria e non risarcitoria (Sezioni Unite, sentenza n. 9147 del 17.4.2009), con la conseguenza che non rilevano e non sono richiesti il dolo o la colpa, il Supremo Collegio (sentenza 1182 del 27.1.2012) ha ulteriormente precisato, quanto alla ripartizione degli oneri di allegazione e prova tra le parti, che grava sugli specializzandi l'onere di avere svolto, nel periodo coperto dall'applicazione della normativa comunitaria, i corsi di specializzazione, mentre, ai fini della detrazione dell'aliunde perceptum, spetta all'amministrazione convenuta in giudizio di offrirne la relativa dimostrazione. Cosicché, nel caso di specie, essendo pacifico che gli appellanti avessero tutti frequentato i corsi indicati nell'elenco di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e alle certificazioni allegate, nonché che i medesimi non avessero ricevuto il compenso adeguato determinato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 1999 attuativo della Direttiva 93/16 (nonché non essendo stato dedotto e provato l'aliunde perceptum), deve ritenersi accertata la sussistenza degli elementi di fatto costitutivi del diritto al risarcimento del danno azionato nel presente giudizio.

f) Dalle considerazioni che precedono deriva anche che, quale misura del danno risarcibile, non può che attribuirsi agli appellanti una somma pari alla differenza, per ciascuno degli anni accademici sino al 2006/2007, tra il trattamento concretamente percepito, incrementato della rideterminazione triennale (dovuta per le ragioni esposte con riferimento all'accoglimento del sesto motivo di appello) e quello riconosciuto, soltanto dal 2007, in base ai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Tale ammontare, infatti, è il solo che consenta di ristorare, per equivalente, gli specializzandi, i quali, anziché percepire il compenso che lo Stato stesso, con gli articoli 37-39 del D.Lgs. n. 368 del 1999 aveva ritenuto adeguato, hanno continuato a ricevere, sino a tutta l'annualità accademica 2005/2006, la remunerazione ex D.Lgs. n. 257 del 1991. Il criterio utilizzato, del resto, risponde alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 9147 del 17.4.2009, le quali hanno spiegato che il valore riconosciuto a titolo indennitario "deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile" nell'attribuzione del diritto previsto dalla normativa di matrice sovranazionale.

g) Sull'importo da liquidarsi secondo l'enunciato criterio (si pronuncia condanna generica, conforme alle conclusioni principali del punto 5.1. del ricorso introduttivo del giudizio e dell'atto di appello, ove si fa riferimento ai parametri di calcolo di cui alla consulenza di parte allegata e non a specifiche somme) competono gli interessi legali dalla domanda (Cassazione, sentenza 1917 del 9.2.2012), ovvero nel caso di specie, dal 23.9.2009, giorno di notifica del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Sul punto, ove erroneamente scritto, nel dispositivo letto in udienza pubblica, 23.2.2009, leggasi correttamente 23.9.2009.

In considerazione della complessità della questione e, anche alla luce del richiamato contrasto giurisprudenziale, quanto meno nelle pronunce di merito, appare equa l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

### **P.Q.M.**

In parziale riforma della sentenza appellata, che conferma per il resto:

- 1) dichiara il diritto degli appellanti alla rideterminazione triennale delle borse di studio percepite successivamente al 23.9.2004, parametrata all'incremento di trattamento economico previsto dal CCNL dei medici del SSN;
- 2) Condanna l'Università degli Studi di Roma La Sapienza al pagamento in favore degli appellanti delle

relative somme, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità al saldo;

3) Condanna il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al risarcimento del danno in favore degli appellanti, da liquidarsi in misura pari alla differenza, per ciascuno degli anni accademici sino al 2006/2007, tra il trattamento percepito, incrementato della rideterminazione triennale e quello dovuto in base ai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, oltre agli interessi legali dal 23.2.2009 al saldo;

4) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2014.

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters  
Kluwer Italia S.r.l.